

Anita.Guidazzi@comune.bologna.it

Giovanna.DiBenedetto@comune.bologna.it

PRESIDENZA

Alla c.a del Direttore del Settore
Politiche Abitative
Dott.ssa Anita Guidazzi

Comune di Bologna

Bologna, 14 LUG 2017
protocollo 19973

Oggetto: Risposta interrogazione PG 243528/2017 Consigliera Cocconcelli Mirka

In risposta all'interrogazione in oggetto a firma della Consigliera Cocconcelli Mirka PG 243528/2017, protocollo Acer Bologna nr. 19286 del 05/07/2017, sentiti gli uffici interessati, di seguito comunico che il quadro normativo di riferimento sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici si fonda sull'emanazione della legge 09 gennaio 1989 e del successivo Decreto attuativo n. 236/89.

In tale provvedimento, per quanto concerne gli edifici di Edilizia Residenziale Pubblica, veniva fatto obbligo che, per ogni nuova costruzione o ristrutturazione che comprendesse tutte le parti di un intero edificio a partire da tale data di rispettare i livelli di requisito indispensabile, definiti come:

- adattabilità: inteso come la possibilità di intervenire a costi limitati per ricondurre un alloggio alla completa fruibilità da parte di persone diversamente abili;
- visitabilità: inteso come possibilità di accesso per ogni alloggio agli spazi di relazione ed ad almeno un servizio igienico;
- accessibilità: inteso come massimo livello di adeguamento alle varie esigenze che un soggetto diversamente abile possa avere per una completa fruibilità della propria abitazione.

Per quanto riguarda le parti comuni degli edifici composti da più di 3 piani fuori terra, le stesse dovevano essere prive di barriere architettoniche, al fine di non essere di ostacolo al raggiungimento dei requisiti delle singole abitazioni, prevedendo quindi l'installazione di un impianto di ascensore.

Nella legge fondamentale veniva stabilito, inoltre, che almeno il 5% degli alloggi così costruiti o ristrutturati, con arrotondamento all'unità, avesse il requisito dell'accessibilità.

Si può confermare che a partire da tale data, tutte le nuove costruzioni e tutte le ristrutturazioni globali di edifici ERP, sono state realizzate nel rispetto di tale normativa.

Tale interpretazione è stata poi sempre intesa nella sua accezione più stringente in quanto, anche nello specifico caso di un edificio con un piano interrato e 3 piani fuori terra, che a rigor di norma avrebbe potuto essere realizzato senza impianto di elevazione meccanica, si è sempre proceduto all'installazione di almeno un ascensore.

Chiaramente la legge non poteva intervenire anche sull'intero patrimonio di edifici di Edilizia

Residenziale Pubblici realizzati prima dell'emanazione della legge 13/89, che è stata promulgata sull'onda di un dibattito che ha coinvolto tutte le componenti della società civile preposte al presidio della tutela delle fasce deboli.

Quindi la situazione dei fabbricati costruiti o completamente ristrutturati prima del 1989 è tale che raramente gli stessi possono essere definiti privi di barriere architettoniche.

Il Comune di Bologna, e prima ancora lo stesso IACP (nel periodo ante legge di riforma), hanno fatto quanto era fisicamente possibile, compatibilmente con le risorse economiche a disposizione, per ovviare al disagio di vivere in un edificio con barriere, affrontando il problema con un'attenzione che è difficilmente riscontrabile in altre analoghe situazioni geografiche ed economiche.

Nell'area della Città Metropolitana, ci si è approcciati al problema della fruibilità della casa con una visione più ampia degli stessi presupposti di legge, cercando di ovviare ai disagi della popolazione anziana, che veniva ad assumere una consistenza numerica fino ad allora non avvertita e, perché no, anche alle donne in stato di gravidanza o appesantite dalle borse della spesa. Nascono da questa attenzione i numerosi impianti di ascensore che, pur non eliminando completamente il numero di rampe di scale da affrontare, le limitano ad una soltanto.

Per alcuni casi, purtroppo, la realizzazione di un impianto di elevazione meccanica risulta completamente impossibile dal punto di vista fisico, oltre che tecnologico. Si pensi infatti ad edifici privi di scoperto nella parte retrostante ed affacciati su un portico di uso pubblico, presenti diffusamente nel centro della Città di Bologna.

Tenuto conto di quanto detto, risulta quindi abbastanza facile stabilire il numero di alloggi di nuova costruzione o di completa ristrutturazione per i quali si siano iniziate le opere in data successiva all'entrata in vigore della legge 13/89, e tale dato potrà essere fornito, se ritenuto utile, a breve. Viceversa rischia di essere poco significativo il numero di alloggi con ascensore in quanto, sempre secondo quanto espresso in precedenza, se costruiti prima del 1989, non si ha nessuna garanzia che gli stessi siano privi di barriere architettoniche, o che gli ascensori siano di caratteristiche tali da poter essere utilizzati da un cittadino diversamente abile.

Con i migliori saluti,

Il Presidente

Alessandro Alberani



Questa pratica è seguita da Ufficio Comunicazione Esterna e Web tel.051.292477-577